

Delibera n° 1868

Estratto del processo verbale della seduta del
6 dicembre 2024

oggetto:

LR 16/2022, ART 17, COMMA 5 E COMMA 5BIS. ATTO DI INDIRIZZO PER UN MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'AREA DISABILITÀ DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	assente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	assente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	assente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227 recante “*Delega al Governo in materia di disabilità*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021 e la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 310 del 31 dicembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 49/L, che, tra l'altro, definiscono in materia di non autosufficienza e disabilità Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), realizzati dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) quale sede necessaria per programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante “*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 111 del 14 maggio 2024, di attuazione dell'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d) e h), della legge n. 227/2021;

Visto, in particolare, il Capo III del Dlgs. n. 62/2024 (*Valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*) che all'articolo 23, comma 2 individua prioritariamente l'Ambito territoriale sociale (ATS), di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in cui ricade il Comune di residenza della persona con disabilità, quale titolare del relativo procedimento per la formazione del progetto di vita;

Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*) e, in particolare, gli articoli da 17 a 20, che disciplinano l'organizzazione territoriale dei Servizi sociali dei Comuni in forma associata mediante l'individuazione degli Ambiti territoriali del Servizio sociale dei Comuni;

Vista la legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (*Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia*), la quale definisce ed aggiorna gli interventi a favore delle persone con disabilità, promuove azioni d'integrazione delle politiche regionali per la disabilità, indirizza il riordino dei servizi sociosanitari competenti in materia e le modalità di governo dei correlati sistemi locali;

Visti, in particolare, della citata legge regionale 16/2022:

- l'articolo 5, che stabilisce che la Regione garantisce alle persone con disabilità il diritto di godere del miglior stato di salute possibile e, a tale scopo, fornisce un'adeguata risposta ai bisogni di salute lungo tutto l'arco della vita di ciascuna persona con disabilità, attuando un sistema integrato per la disabilità che assicuri la continuità e la coerenza dei livelli essenziali delle prestazioni sociosanitarie e riordinando l'intero assetto istituzionale del sistema sociosanitario per la disabilità, il quale comprende le funzioni che la normativa attribuisce in capo agli Enti Locali in forma associata ed alle Aziende Sanitarie;
- l'articolo 15, che prevede la redazione del Piano regionale della disabilità quale documento che raccoglie, coordina e integra le azioni di pianificazione delle differenti Direzioni dell'Amministrazione regionale, con lo scopo di ottenere politiche unitarie, uniformi e coordinate a beneficio delle persone con disabilità in materia di salute, vita indipendente ed inclusione, istruzione, formazione e lavoro, mobilità e libertà di movimento, informazione, comunicazione e partecipazione;

Visto, altresì, l'articolo 17 della citata legge regionale 16/2022, il quale:

- al comma 1 stabilisce che “*La Regione aggiorna e ridefinisce le competenze dei soggetti coinvolti nell'erogazione degli interventi a favore delle persone con disabilità. A tale scopo, ferme in ogni caso le altre attribuzioni derivanti dalla normativa di settore, dall'1 gennaio 2024, la*

titolarità dei servizi e degli interventi in essere, in quanto riconducibili ai livelli essenziali di assistenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, di tipo residenziale e semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo, è attribuita alle Aziende sanitarie regionali”;

- al comma 5 stabilisce che *“La titolarità dei seguenti servizi e interventi, anche se diversamente denominati, spetta ai Comuni, che la esercitano attraverso i Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, ferme in ogni caso le altre attribuzioni derivanti dalla normativa di settore:*
 - a) *prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale ed educativo scolastico, ai sensi del decreto legislativo 66/2017, nonché attività integrativa di valenza socioeducativa, sia negli asili nido, sia nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sia in ambito extrascolastico;*
 - b) *interventi educativi di inclusione sociale a sostegno della partecipazione della persona con disabilità alla vita della comunità;*
 - c) *attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto;*
 - d) *servizi e soluzioni abitative alternative all'istituzionalizzazione, nonché servizi realizzati nei contesti naturali di vita delle persone, che valorizzano la dimensione della domiciliarità;*
 - e) *attività di informazione e supporto nell'accesso ai servizi e agli interventi sociali e sociosanitari, in coordinamento con le Aziende sanitarie regionali”;*
- al comma 5 bis determina che: *“Spetta altresì ai Comuni, tramite i Servizi sociali dei Comuni in conformità al comma 5, la titolarità della gestione delle quote di rilevanza sociale relative ai servizi e agli interventi sociosanitari di cui al comma 1”;*

Considerato che le predette normative assegnano ai Servizi sociali dei Comuni un ruolo significativo nella presa in carico delle persone con disabilità, ridisegnando e ampliando le loro competenze al fine di garantire, in integrazione con le Aziende sanitarie e gli altri attori del sistema, il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità;

Considerato che, con riferimento ai compiti delle Aziende sanitarie regionali, allo scopo di procedere alla specificazione delle attività e funzioni atte a garantire l'erogazione dei servizi e degli interventi di tipo residenziale e semiresidenziale, nonché quelli attinenti a servizi e interventi terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo a favore delle persone con disabilità e riconducibili ai livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017, è stata adottata la deliberazione n. 1690 del 30 ottobre 2023 recante *“LR 16/2022, art. 18, comma 2. Atto di indirizzo recante le indicazioni per la nuova configurazione dei servizi e per il conseguente adeguamento degli atti aziendali”;*

Ritenuto opportuno procedere alla definizione di analoghi indirizzi rivolti ai Servizi sociali dei Comuni per la configurazione di un modello organizzativo ottimale relativo all'area della disabilità, tramite un'articolazione organizzativa specifica, nella quale sono individuati, tra l'altro, le professionalità e l'équipe interna necessaria che si considerano adeguate a garantire alle persone con disabilità la piena applicazione dei principi di personalizzazione dell'intervento e di presa in carico individuale e familiare nel contesto comunitario;

Dato atto che, allo scopo, è stata adottata la deliberazione n. 1567 del 25 ottobre 2024, con la quale si è provveduto ad approvare in via preliminare il documento allegato recante *“LR 16/2022, art. 17, commi 5 e 5 bis. Atto di indirizzo per un modello organizzativo dell'area disabili dei Servizi*

sociali dei Comuni", quale parte sostanziale ed integrante, ed è stato avviato l'iter di acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (*Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali*), nonché del parere della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera e), della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 recante "*Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi socio-sanitari in materia*";

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia con nota prot. n. 308/2024 del 7 novembre 2024 e del parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali con deliberazione di cui all'estratto verbale n. 47/2024, riferito alla riunione n. 21 del 14 novembre 2024;

Precisato che si è provveduto, nel testo allegato alla presente deliberazione, alla correzione di un errore materiale ed alla ricomposizione meramente formale del documento rispetto alla versione allegata alla deliberazione di approvazione preliminare sopra richiamata;

Ritenuto conseguentemente di procedere all'approvazione, in via definitiva, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il documento allegato recante "*LR 16/2022, art. 17, commi 5 e 5 bis. Atto di indirizzo per un modello organizzativo dell'area disabilità dei Servizi sociali dei Comuni*";

Visto lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in particolare il Capo VII (Funzioni della Giunta regionale);

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta Regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, in via definitiva, il documento allegato recante "*LR 16/2022, art. 17, commi 5 e 5 bis. Atto di indirizzo per un modello organizzativo dell'area disabilità dei Servizi sociali dei Comuni*", allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE